Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 30 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1945, n. 475.
Divieto di abbattimento di alberi di olivo . . Pag. 1255

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 476.
Provvista di fondi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . . Pag. 1255

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 477.
Ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione . . . . Pag. 1256

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 478.
Diritto fisso erariale sugli apparecchi accenditori a carta piroforica e sulla carta piroforica impiegata negli apparecchi stessi . . . . Pag. 1257

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 479.
Autorizzazione al comune di Comunanza del Littorio in provincia di Ascoli Piceno a riprendere la denominazione di « Comunanza » . . . . Pag. 1257

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945, n. 480.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Ponte, in Caltagirone (Catania) . . . . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Palermo . . . . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Potenza . . . . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945.
Nomina del prof. avv. Alberto Canaletti Gaudenti a presidente dell'Istituto centrale di statistica pel quadriennio 29 marzo 1945 - 28 marzo 1949 . . . . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lucca . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Campobasso . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari . . . . Pag. 1260

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945.
Nomina del prof. Mario Gallo e del dott. Franco Fortini del Giglio a componenti della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni agli appartenenti alla disciolta m.v.s.n., in sostituzione del conte dott. Alberto De Marsanich e del dott. De Nardo, dimissionari . . . . Pag. 1260

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 agosto 1945.
Nomina dell'avv. Giovanni Zappalà, durante l'assenza dell'avv. Mario Giacone, pel periodo 16 agosto - 30 settembre 1945, a vice-commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero ». Pag. 1260

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 agosto 1945.
Nomina del commissario unico per la gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino. Pag. 1261

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 agosto 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945, col quale si nominava un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze . Pag. 1261

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 1945.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Convalida dell'esonero del dott. prof. Antonio Bonadies da medico esterno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Sostituzione del liquidatore della Banca cooperativa siciliana di Agrigento . . . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto « Riccardo Escher & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1263

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Costituzione della Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1945 . . . . Pag. 1263

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo) . . . . Pag. 1263

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Convalida, alla data in cui sono stati adottati, dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto cotoniero italiano per il personale dell'Ufficio di Roma . Pag. 1263

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Media dei titoli . . . . Pag. 1264

Avviso di rettifica . . . . Pag. 1264

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . Pag. 1264

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1264

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali . . . . Pag. 1264

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 1265

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1266

Ministero dell'industria e commercio:

Riassunto del provvedimento prezzi n. 22 del 20 agosto 1945 riguardante il prezzo del metano, il prezzo dei materiali non ferrosi e il prezzo dei cascami di gomma, delle suole, dei tacchi e delle lastre di gomma per calzature. Pag. 1266

Avviso di rettifica concernente le tariffe dei contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . . . Pag. 1267

Ministero degli affari esteri: Concessioni di « exequatur ». Pag. 1267

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1267

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 104 DEL 30 AGOSTO 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 481.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 482.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 483.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 484.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 485.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 486.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 487.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 488.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 489.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 490

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 491.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 492.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 493.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 494.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 495.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 496.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1945, n. 475.

Divieto di abbattimento di alberi di olivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di vietare l'ingiustificato abbattimento degli alberi di olivo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'abbattimento degli alberi di olivo è vietato.

Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.

Art. 2.

L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dal Prefetto della provincia, a seguito di accertamento sulla esistenza delle condizioni stesse, compiuto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e su parere conforme del Comitato provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

Il Prefetto, sulla proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, ha facoltà di imporre ai proprietari o conduttori dei fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto.

Art. 4.

Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con l'ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 151. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 476.

Provvista di fondi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerato che, per effetto dello stato di guerra, le entrate proprie dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per il decorso esercizio finanziario 1944-45 sono insufficienti a coprire le spese;

Visto il bilancio dell'Azienda stessa per il detto esercizio, approvato con l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, e successive variazioni;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla copertura del disavanzo per il cennato esercizio 1944-45;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1944-45, nei limiti dei fondi inscritti all'apposito capitolo numero 216-*bis*, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 143. — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 477.

Ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, che istituisce il Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 32, del 15 marzo 1945;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per l'alimentazione, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste, per la ricostruzione, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione, istituito con il decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410, è soppresso.

Le attribuzioni ed i poteri conferiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'alimentazione dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sono devoluti al Ministro per l'alimentazione.

Art. 2.

Il Ministro per l'alimentazione è autorizzato a prelevare dalle entrate delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, derivanti dall'applicazione dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32, del 15 marzo 1945, una quota, entro il limite dell'8 % delle entrate stesse, al fine di far fronte alle spese relative al servizio di vigilanza e di controllo sindacale per le Sezioni provinciali dell'alimentazione, nonchè alla indennità di cui all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411.

L'erogazione delle somme prelevate ai sensi del precedente comma è controllata dalla Ragioneria centrale del Ministero dell'alimentazione.

Art. 3.

Nel Ministero dell'alimentazione sono istituite le seguenti direzioni generali:

1) Direzione generale dei servizi amministrativi e per la vigilanza annonaria;

2) Direzione generale per i generi alimentari razionati;

3) Direzione generale per i generi alimentari non razionati, per i trasporti dei prodotti alimentari e per l'assistenza annonaria.

I Commissari regionali dell'alimentazione, che mutano la loro denominazione in quella di « Ispettorati regionali dell'alimentazione », e le Sezioni provinciali dell'alimentazione passano alle dipendenze del Ministero dell'alimentazione.

E' altresì trasferito alle dipendenze dello stesso Ministero l'ufficio controllo per il tesseramento annonario, istituito ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 1° novembre 1941, n. 1181, salve le attribuzioni rimaste all'Istituto centrale di statistica per effetto del decreto presidenziale citato nel precedente articolo.

L'ufficio del Ministero del tesoro e l'ufficio della Corte dei conti, istituiti presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sono trasferiti presso il Ministero dell'alimentazione, assumendo la denominazione, rispettivamente, di Ragioneria centrale del Ministero dell'alimentazione e Ufficio della Corte dei conti per il Ministero dell'alimentazione.

Art. 4.

Sono applicabili al Ministero dell'alimentazione le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1945, citato nei precedenti articoli, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente decreto.

Il personale di cui alle tabelle *A* e *B*, annesse al predetto decreto presidenziale, è trasferito al Ministero dell'alimentazione.

La disposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43, del 10 aprile 1945, è applicabile al Ministero dell'alimentazione.

Art. 5.

Fino a quando non sia stato approvato lo stato di previsione della spesa per il Ministero dell'alimentazione, le spese per il funzionamento del Ministero stesso e quelle occorrenti per lo svolgimento delle sue attribuzioni sono disposte sugli stanziamenti di fondi già esistenti, per l'Alto Commissariato dell'alimentazione, sugli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1945-1946, del Ministero del tesoro, rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri », e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la parte relativa ai servizi dell'alimentazione ed alla retribuzione delle occorrenti prestazioni straordinarie.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — MOLÈ — TOGLIATTI — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO — RUINI — LA MALFA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 149. — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 478.

Diritto fisso erariale sugli apparecchi accenditori a carta piroforica e sulla carta piroforica impiegata negli apparecchi stessi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli accenditori automatici e delle pietrine focaie;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, concernente l'aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli apparecchi accenditori a carta piroforica e per ogni pezzo di ricambio degli apparecchi anzidetti, tanto se fabbricati quanto se importati pel consumo nel Regno, indipendentemente in questo secondo caso dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso nella misura prevista dall'art. 1, n. 1, del R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105.

Art. 2.

Per la carta piroforica è dovuto all'Erario un diritto fisso nella misura di L. 0,20 per ogni 10 cm. quadrati di carta, o frazione di essa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 148. — GALEANI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 479.

Autorizzazione al comune di Comunanza del Littorio in provincia di Ascoli Piceno a riprendere la denominazione di « Comunanza ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda con la quale il Commissario prefettizio di Comunanza del Littorio, in provincia di Ascoli Piceno, in esecuzione della propria deliberazione n. 68 del 24 ottobre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del comune di Comunanza;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Ascoli Piceno in adunanza 6 dicembre 1944, con la deliberazione n. 65;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Comunanzá del Littorio in provincia di Ascoli Piceno, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Comunanza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 150. — GALEANI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945, n. 480.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Ponte, in Caltagirone (Catania).

N. 480. Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone, in data 15 maggio 1942, integrato da postilla 30 aprile 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Ponte, in Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Palermo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1943, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Palermo pel triennio 1944-46 i signori:
1) prof. Ascoli Maurizio, medico chirurgo;
2) prof. Gerbasi Michele, pediatra;
3) prof. Zummo Cataldo, medico chirurgo;
4) prof. Chiazzese Lauro, esperto in materia amministrativa;
5) prof. Zanini Emilio, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1945
Registro n. 7, foglio n. 352.
(1282)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Potenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Potenza pel triennio 1944-1946 i signori:
dott. Landau Enzo, medico chirurgo;
dott. Chiacchio Alfonso, medico chirurgo,
dott. Petruccelli Umberto, pediatra;
dott. Speranza Francesco, esperto in materia amministrativa;
dott. Scoini Antonio, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1945
Registro n. 7, foglio n. 354.
(1283)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945.
Nomina del prof. avv. Alberto Canaletti Gaudenti a presidente dell'Istituto centrale di statistica pel quadriennio 29 marzo 1945 - 28 marzo 1949.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con cui fu approvato il nuovo ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno;

Visto il R. decreto 19 febbraio 1940, con il quale il prof. Franco Savorgnan venne confermato nella carica di presidente di detto Istituto, per il quadriennio 4 febbraio 1940-3 febbraio 1944;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prof. avv. Alberto Canaletti Gaudenti è nominato presidente dell'Istituto centrale di statistica del Regno, per il quadriennio 29 marzo 1945 - 28 marzo 1949.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 92. — EMANUEL

(1281)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia pel triennio 1944-1946 i signori:

prof. Cantieri Collatino, medico chirurgo;
dott. Corridi Lamberto, medico chirurgo;
dott. Magni Silvio, pediatra;
avv. Tesi Arrigo, esperto materie amministrative;
dott. Pacchierotti Ferdinando, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1945
Registro n. 7, foglio n. 353.

(1284)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lucca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lucca pel triennio 1944-1946 i signori:

dott. Francesconi Frediano, medico chirurgo;
prof. dott. Pfanner Felice, dottore in medicina;
prof. dott. Sampaolesi Guido, pediatra;
avv. Paoli Alessandro, esperto in materie amministrative;
prof. Bonuccelli Pio, esperto nelle scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1945
Registro n. 7, foglio n. 350.

(1266)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Campobasso pel triennio 1944-1946 i signori:

Iapoce gr. uff. dott. Antonio, medico chirurgo;
Verdone dott. Nicola, medico chirurgo;
De Rubertis dott. Giovanni, pediatra;
Amoroso avv. Nicola, esperto scienze amministrative;
Rainone dott. Vittorio, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1945
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 351

(1286)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari pel triennio 1944-1946 i signori:
Aresu prof. Mario, medico chirurgo;
Redi prof. Rodolfo, medico chirurgo;
Macciotta prof. Giuseppe, pediatra;
Dessy-Deliperi avv. Giuseppe, esperto scienze amministrative;
Medda dott. Felice, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1945
Registro n. 7, foglio n. 349

(1285)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945.

Nomina del prof. Mario Gallo e del dott. Franco Fortini del Giglio a componenti della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni agli appartenenti alla disciolta m.v.s.n., in sostituzione del conte dott. Alberto De Marsanich e del dott. De Nardo, dimissionari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;
Visto il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, col quale è stata nominata la Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;
Considerato che il conte dott. Alberto De Marsanich, consigliere di Stato, e il dott. Carlo De Nardo, consigliere dell'Amministrazione dell'interno, hanno chiesto di essere dispensati dall'incarico;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prof. Mario Gallo, consigliere di Stato, e il dott. Franco Fortini del Giglio, consigliere dell'Amministrazione dell'interno, sono chiamati a far parte della Commissione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, in sostituzione rispettivamente del conte dott Alberto De Marsanich e del dott. De Nardo, di cui si accettano le dimissioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1945
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 257. — FERRARI

(1291)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 agosto 1945.

Nomina dell'avv. Giovanni Zappalà, durante l'assenza dell'avv. Mario Giacone, pel periodo 16 agosto - 30 settembre 1945, a vice-commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;
Visto il proprio decreto 30 aprile 1945, riguardante la nomina dell'avv. Mario Giacone a commissario per la gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero »;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un vice commissario durante la temporanea assenza da Roma del predetto avv. Giacone;
Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricato della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giovanni Zappalà fu Giuseppe, è nominato, durante l'assenza dell'avv. Mario Giacone nel periodo 16 agosto-30 settembre 1945, vice commissario per la

temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero », con gli stessi poteri spettanti al commissario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 14 agosto 1945

PARRI

(1292)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 agosto 1945.

Nomina del commissario unico per la gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 10 maggio 1945, con il quale l'ing. Remo Garosci è stato nominato commissario della Società Reale mutua di assisurazione, con sede in Torino, a' termini dei Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 420, e 26 aprile 1945, n. 229, concernenti la nomina di commissari e sindacatori per la gestione di imprese private;

Ritenuto che la predetta Società di assicurazione esercita una attività di interesse generale e che ricorrono nel caso gli estremi di cui all'art. 1, n. 1, del citato decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Ritenuta l'opportunità di affidare allo stesso ing. Remo Garosci l'intera gestione della mutua predetta;

Sentito il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Remo Garosci è nominato commissario unico per l'intera gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

La gestione commissariale è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'industria ed il commercio ed avrà durata fino a sei mesi dalla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 3.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per l'industria e per il commercio di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del 4° comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Torino.

Roma, addì 15 agosto 1945

PARRI

(1300)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 agosto 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945, col quale si nominava un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 1945, con il quale il dott. Salvatore De Luca veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze;

Considerato che da ulteriori accertamenti eseguiti è risultato che non sussistono i motivi richiesti dal decreto legislativo su citato per la nomina di commissari alle aziende, in quanto, nel caso della casa Sansoni, i dirigenti della stessa hanno potuto dimostrare che la produzione libraria degli ultimi anni ha avuto un carattere quasi esclusivamente tecnico e che, comunque, si è ispirata a criteri liberali;

Ritenuta la necessità di revocare la nomina del commissario alla casa editrice G. C. Sansoni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 1945 con il quale il dott. Salvatore De Luca veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Firenze.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1299)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 1945.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio decorrente dalla entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Viste le note 9 luglio 1945, n. 119514, e 24 luglio 1945, n. 618/9, con cui il Ministro per il tesoro ed il Presidente della Corte dei conti, rispettivamente, hanno designato a far parte di detto Collegio il rag. Umberto Forattini ispettore generale a riposo ed il primo referendario della Corte dei conti Lucci dott. Mario;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per il quadriennio sopra indicato, è costituito come appresso:

membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri: Giove rag. Silvio, ispettore superiore del Ministero dell'interno;

membro designato dal Ministro per il tesoro: Forattini rag. Umberto, ispettore generale a riposo;

membro designato dal Presidente della Corte dei conti: Lucci dott. Mario, primo referendario della Corte stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1945.

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARPESANI

(1298)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Convalida dell'esonero del dott. prof. Antonio Bonadies da medico esterno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione del servizio dei dipendenti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2219 del 7 luglio 1945, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro propone la convalida del provvedimento di esonero del proprio dipendente, dott. prof. Antonio Bonadies, medico esterno ad orario parziale della sede di Roma;

Considerato che tale provvedimento venne deliberato in data 25 febbraio 1944 per effettive esigenze amministrative, determinate dalla chiusura del reparto ospedaliero « Ramazzini » in Roma e poi dalla contrazione verificatasi nelle attività dei servizi sanitari dell'Istituto suddetto che tuttora permane;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato alla data del 25 febbraio 1944 il provvedimento di esonero del medico esterno dott. prof. Antonio Bonadies dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1293)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Sostituzione del liquidatore della Banca cooperativa siciliana di Agrigento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea dei soci della Banca cooperativa siciliana di Agrigento, in data 21 marzo 1937, con la quale veniva messa in liquidazione l'azienda e il cav. Emanuele Gallo veniva nominato liquidatore;

Considerato che il predetto liquidatore è deceduto ed occorre procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375;

Decreta:

In sostituzione del cav. Emanuele Gallo, il rag. Andrea Bruccoleri fu Andrea è nominato liquidatore della Banca cooperativa siciliana di Agrigento, in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1248)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto « Riccardo Escher & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società di fatto « Riccardo Escher e C. » con sede in Milano, via R. Boscovich, 48, esercente commercio di utensileria metallica varia e ferramenta in genere, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società di fatto « Riccardo Escher e C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Slataper Renato.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1257)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Costituzione della Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

cav. di gr. cr. conte Paolo Blumenstihl, per la Stanza di compensazione;

comm. Giacomo Zeitun, comm. dott. Nicola Santoro, gr. uff. Michele Zanni, comm. Emilio Peroni, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

cav. uff. Arnaldo Cacchi, per l'Istituto di emissione;

comm. Igino Bruti, comm. dott. Mario D'Amelio, dott. Pierluigi Stamm, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

L'ispettore superiore del Tesoro, delegato dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, farà parte della Deputazione di borsa come membro senza voto deliberativo.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1260)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Convalida, alla data in cui sono stati adottati, dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto cotoniero italiano per il personale dell'Ufficio di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, e successive modificazioni, concernente l'Istituto cotoniero italiano;

Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 512, che approva il relativo statuto e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Vista la lettera in data 23 giugno 1945, n. 113177, con la quale il Ministero del tesoro propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto cotoniero italiano, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti degli impiegati dell'Istituto stesso addetti all'Ufficio di Roma;

Considerato che detti licenziamenti furono determinati dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della particolare situazione creatasi dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerata la situazione economica dell'Istituto cotoniero italiano e la necessità di ridurre al minimo le spese di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data in cui sono stati adottati, i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto cotoniero italiano per il personale dell'Ufficio di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 28 agosto 1945 - N. 181

Rendita 3,50 % 1906	L.	97,55
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,50
Id. 5 % 1936	»	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 27 per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 19 luglio 1945, il nominativo *Nucci* Bianca deve intendersi rettificato in *Meucci* Bianca.

(1276)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Tresca Giovanni fu Luigi, domiciliato in Benevento, vico Dismede, 12, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 50, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento in data 17 agosto 1943, a favore di Tresca Giovanni fu Luigi, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % - 1951 per l'importo di L. 5000, presentati per la sostituzione in buoni del Tesoro novennali 5 %.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, è sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1277)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 1950 5 %, serie 3ª, n. 1203, da L. 10.000; serie 4ª, n. 1263, da L. 500; serie 5ª, n. 706, da L. 1000; serie 6ª, n. 1016, da L. 1000; serie 7ª, n. 1050, da L. 2000, tutti intestati a Cartocci Paolo fu Pio, domiciliato a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 8 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1278)

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento di tagliandi di ricevuta relativi alla rata semestrale d'interessi scaduta il 1° luglio 1943, appartenenti ai certificati Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 238808, di L. 140; n. 254607, di L. 175; n. 390139, di L. 490, intestati alla Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Archimede » di Siracusa, e n. 302188, di L. 175, intestato al Regio liceo ginnasio di Siracusa per l'erigenda Cassa scolastica dell'Istituto stesso.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi di cui ai tagliandi di ricevuta predetti.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1279)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna inscrizione
			Lire
Rendita 5 %	158681	Consoli Giuseppina di Gaetano, moglie di Bonanno Enrico Santi fu Pasquale, dom. a Catania, vincolo dotale.	2.180 —
Id.	120800	Panetta Tilde di G. Battista, dom. in Grotteria (Reggio Calabria), vincolata per dote.	1.650 —
Id.	180245	D'Alatri Alberto fu Vincenzo, dom. a Velletri (Roma), vincolato per ipoteca.	810 —
Id.	147694	Cantore Giuseppe di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Acerra (Napoli).	440 —
Pr. Red. 3,50 %	285162	Iantria Edvige Arcangela di Luigi, moglie di Agnesina Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	7.000 —
Id.	229866	Gelsomino Gelsomina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Senape Anna fu Benedetto ved. di Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli).	161 —
Id.	69394	Società di mutuo soccorso Madre degli operai in Campagna (Salerno).	700 —
Id.	70763	Come sopra	35 —
Id.	69399	Società operaia cattolica di mutuo soccorso in Campagna (Salerno).	175 —
Id.	292345	Dierna Maria Delizia di Francesco, moglie di Scifo Calogero, dom. a Vittoria (Ragusa), vincolata per dote.	1.750 —
Id.	444829	Come sopra	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	739093	Lacorazza Candida di Giacinto, minore sotto la curatela del marito Petrocelli Francesco Maria, dom. in Montemurro (Potenza), vincolo dotale.	280 —
Rendita 5 %	168309	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Settefrati (Frosinone), vincolato.	25 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(996)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	144888	500 —	Calogero Giovanna-Maria-Concetta di Antonino, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arco Concetta, dom a Messina.	Calogero Giovanna-Maria-Concetta di Antonino, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom a Messina, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	288812	395,50	Mauro *Maria Lucia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Saraniero Michelina ved. di Mauro Luigi, dom. a Sessa Aurunca (Napoli).	Mauro *Beatrice Maria Lucia* fu Luigi, minore ecc. come contro.
B. T. (1944) Serie speciale	491	capitale 5000 —	Vita Alessandra di Elio, dom. in Roma.	Vita Alessandra di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom a Roma.
Id.	492	5000 —	Vita Rossana di Elio, dom. a Roma.	Vita Rossana di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre* dom a Roma
B. T. 4 % (194) Serie II	1104	capitale 140000 —	Serra Fiorenzo ed Elio fu *Antonino*, minori sotto la patria potestà della madre Porcu Vittorina fu Salvatore ved. Serra.	Serra Fiorenzo ed Elio fu *Augusto Antonino*, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945 n 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 giugno 1945 *Il direttore generale*: CONTI

(975)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 22 del 20 agosto 1945 riguardante il prezzo del metano, il prezzo dei materiali non ferrosi e il prezzo dei cascami di gomma, delle suole, dei tacchi e delle lastre di gomma per calzature.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi e a seguito degli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 22 del 20 agosto 1945 ha disposto quanto appresso:

1. - *Metano*. — Con decorrenza immediata i prezzi del metano vengono fissati come segue:

per uso autoveicoli . . . . L. 19,50 al mc.
per uso industriale . . . . » 9,50 »

2. - *Rottami non ferrosi*. — I prezzi di vendita dai commercianti agli industriali utilizzatori franco stazione partenza vengono fissati come appresso:

Rame:
massiccio di 1ª scelta . . . L. 40 al kg.
leggero non stagnato . . . » 37 »
leggero stagnato . . . . » 33 »

Ottone:
ritagli di lastre, tubi, bossoli da cannone . . . . » 20 »
rottami massicci non stagnati . » 18 »
rottami massicci stagnati, rottami leggeri, campagnoli, ecc. . » 17 »
tornitura . . . . » 16 »

Alluminio (leghe):
duralluminio . . . . L. 15 al kg
altre leghe (carter e getti) . . » 25 »

3. *Cascami di gomma*. — I prezzi dei cascami di gomma franco magazzino detentore vengono fissati come appresso:

a) ex coperture auto e moto . L. 20 al kg.
b) ex camere d'aria auto e moto » 25 »
c) spellature cop. tutta gomma . » 20 »
d) tranciature coperture con tela » 15 »
e) anelli per carrelli industriali semi-pneumatici senza parti metalliche . . . . » 20 »
f) tutti gli altri cascami contenenti alta percentuale di gomma esclusi, quindi, coperture da bicicletta ed articoli già prodotti con rigenerato . . . . . . » 15 »

4. - *Prezzo dei manufatti di gomma rigenerata*. — Vengono stabiliti come appresso i prezzi di vendita per la produzione della Società anonima Pirelli effettuata nello stabilimento di Tivoli:

a) prezzo di vendita per merce resa franco stabilimento:
suole da uomo, numeri dal 39 al 46 . L. 118 al paio
mezze suole da uomo, stesse misure . » 75 »
sopratacchi da uomo per i numeri corrispondenti . . . . . » 36 »
tacchi interi da uomo come sopra . » 50 »
lastra per calzature, spessore mm. 3 ed oltre . . . . » 182 al kg.

b) prezzo di vendita al consumo nella provincia di Roma:
suole da uomo, numeri dal 39 al 46 . L. 148 al paio
mezze suole da uomo stesse misure . » 94 »

sopratacchi da uomo per i numeri corrispondenti . . . . . L. 45 al paio
tacchi interi da uomo come sopra . » 63 »
lastra per calzature, spessore mm. 3 ed oltre . . . . . » 228 al kg.

Per le altre Provincie, i prezzi di vendita al consumo potranno essere maggiorati delle spese di trasporto.

(1294)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di rettifica concernente le tariffe dei contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Nel decreto Ministeriale 10 maggio 1945 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 23 giugno 1945, n. 75 — recante « Modificazioni alle tariffe dei contributi per l'anno 1945 dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione », alla pagina 394, prima colonna, alle righe 3ª e 49ª in luogo rispettivamente di: *L. 300 e 59 %* leggasi: *L. 140 e 50 %*.

(1275)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di « exequatur »

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso, in data 12 agosto 1945, l'exequatur al sig. Charles Steinhäuslin, console generale onorario della Confederazione Svizzera a Firenze con giurisdizione sulle provincie di Ancona, Apuania, Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Perugia, Pesaro-Urbino, Pisa, Pistoia, Ravenna, Siena.

(1289)

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso, in data 12 agosto 1945, l'exequatur al sig. Antonio Picasso Panizo, console generale della Repubblica Peruviana a Genova.

(1290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 4 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale del 1° agosto 1945 (Misura dei prezzi per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, conferiti ai « Granai del Popolo »), nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale;*

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, tale decreto è escluso dalla esecutorietà e viene pubblicato nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 20 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1296)

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 304, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato in data 9 luglio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 14 luglio 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al primo comma, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 24 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 304.
Aggio ai gestori del lotto.

(1297)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 7 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 25 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1333)

Dato che il decreto Ministeriale 14 novembre 1944 è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 dicembre 1944 e con ordinanza n. 2 del Governo Militare Alleato pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ordinanze di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottoindicato entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 25 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto Ministeriale 14 novembre 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

(1335)

Dato che i decreti sottoindicati sono stati esclusi dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 24 maggio 1945 e n. 79 del 3 luglio 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ordinanze di cui al comma precedente, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti sottoindicati entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nelle Provincie, soggette al Governo Militare Alleato, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 25 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto Ministeriale 28 aprile 1945.

Norme per il conferimento ai «Granai del Popolo» del grano e degli altri cereali di produzione 1945.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1945.

Disciplina dei prezzi delle lane di tosa e di concia per la campagna 1945.

(1336)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 9 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 27 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1334)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.